

IL PRESIDENTE

DANIELE BOLOGNESI

IL CONSIGLIERE ANZIANO

CORTECCHIA ELIO

IL SEGRETARIO GENERALE

GIUSEPPE RAMBELLI

Attestazione della copertura finanziaria per l'impegno di spesa (art. 55 c. 5° L. 8.6.90 n. 142)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

TULLIO BALLARDINI

N. 0070

P U B B L I C A Z I O N E

Su conforme relazione del messo comunale si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.01.93 fino al 03.02.93

L'INCARICATO

IL SEGRETARIO GENERALE

LIDIA LIVERANI

GIUSEPPE RAMBELLI

C O N T R O L L O

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione trasmessa al C.R.C. ex art. 45 C. 1° L. 8.6.1990 n. 142

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

è stata controllata nella seduta

prot. n. **2491** - 1 FEB. 1993

☐ - per esame favorevole del C.R.C. nella seduta

- 1 FEB. 1993 prot. n. **2491**

☐ - per decorrenza dei termini ex art. 47 1° c. L. 8.6.90 n. 142

IL CAPO SERVIZIO SEGRETERIA

EMILIA EMILIANI

COMUNE DI RUSSI
Provincia di Ravenna

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 162 12 FEB. 1993

Trasmessa al C.R.C.

Prot. n. 7341

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

seduta del 1992.12.28

ADUNANZA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RUSSI. REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 202 DEL 2/8/1977

L'anno millenovecentonovantadue (1992) il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 21.00

In Russi, presso la Residenza Municipale e nell'apposita sala delle adunanze:

In seguito a determinazione della Giunta Municipale e ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dalla Legge 8.6.1990/N. 142, si è adunato il Consiglio Comunale: Fatto l'appello risultano presenti:

- BABINI ENRICO	- DONATI GIULIO	- MONTESI ENMA
- BENTINI PIERGIORGIO	- FABBRI GIROLAMO	- PASI FABIO
- BOLOGNESI DANIELE	- FIEGNA ALESSANDRO	- PAZZI DOMENICO
- BONDI LINO	- FORANI ROBERTO	- PONTI ANTONIO
- BUCCI NOVELLA	- GASPARINI LUCIANO	- TURA DANIELE
- CASTELLARI G. LUIGI	- GRAZIANI AUGUSTO	- VALGIMIGLI RAFFAELE
- CAVALLO REMO	- LAGHI ETTORE	- VANICELLI PIETRO
- CHELI FILIPPO	- MAZZOTTI GABRIELE	- VECCHI ERMES
- CIGNANI GIORDANO	- MOLDUCCI MARIO	- VENTURI ROBERTO
- CORTECCHIA ELIO	- MONTANARI M. GRAZIA	- ZANNONI WALTER
- VITA EMILIO - Assessore esterno al Consiglio (art. 23 dello Statuto Comunale)		

Risultano assenti i signori: Cavallo Remo, Cignani Giordano, Graziani Augusto, Montesi Emma, Pasi Fabio, Pazzi Domenico, Babini Enrico, Valgimigli Raffaele.

Assume la presidenza il sig. BOLOGNESI DANIELE - Sindaco

Assiste il Segretario Generale dr. GIUSEPPE RAMBELLI

Il presidente dato atto che il numero dei presenti 22 è legale per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 127 della legge Comunale e Provinciale 4.2.1915, n. 148 come richiamato dall'art. 64, 1° c. lett. b) L. 8.6.90 n. 142, dichiara aperta la seduta:

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i signori consiglieri:
1) Bucci Novella 2) Venturi Roberto 3) Cheli Filippo

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

OGGETTO N. 162: "APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RUSSI. REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 202 DEL 2.8.1977."

Udita la relazione dell'Assessore Vecchi:

- Nella seduta del C.C. del 16.7.92, con deliberazione n. 71, era stato approvato il Regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Russi;

- Tale deliberazione è stata sottoposta ad alcuni chiarimenti dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 20.8.1992

- Poichè nel frattempo era sorto il problema del Cimitero di Pezzolo (Cimitero di proprietà della Curia Vescovile di Forlì, da sempre gestito dal Parroco di Pezzolo, ora deceduto, che nel corso di questa estate ha dato non pochi problemi al Servizio Cimiteri del Comune in quanto per questo Cimitero non esiste documentazione di sorta - tutto era fatto e gestito a memoria) si sono resi necessari alcuni incontri con i responsabili della Curia di Forlì affinché questo Cimitero, che interessa cittadini residenti nel nostro Comune, non creasse problemi di gestione. Trattandosi di un Cimitero privato è stato necessario però farne solo un cenno nel nuovo regolamento (vedi 1° comma dell'art.2) mentre è in corso la predisposizione di una convenzione con la Curia per la gestione di questo Cimitero privato.

- Principali punti innovativi rispetto al regolamento approvato nel luglio scorso:

- a - Istituzione del "Servizio di custodia dei Cimiteri Comunali" secondo quanto previsto dall'art. 52 del Regolamento Nazionale di polizia Mortuaria
- b - Riformulazione dell'articolo relativo al "Diritto d'uso delle sepolture private" (art. 10) - in quanto sottoposto a chiarimenti dal C.R.C. per una troppo ampia definizione del concetto di famiglia avente diritto all'uso della sepoltura;
- c - formulazione di alcune norme transitorie al fine della salvaguardia dei diritti acquisiti dai titolari di concessioni rilasciate nel periodo di vigenza del Regolamento ora revocato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del C.C. n. 202 del 2.8.1977 e n. 405 del 5.11.1977 veniva adottato il Regolamento Comunale per i Servizi Cimiteriali (C.R.C. 28.11.1977 n. 15573)

- che il D.P.R. 10.9.1990 n. 285 ha approvato il nuovo

Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria sostituendo analogo regolamento (D.P.R. 803/75)

- che l'approvazione di tale nuovo regolamento nazionale - che ha apportato alcune modifiche alla precedente normativa in particolare per quanto riguarda le nuove competenze del Servizio Sanitario Nazionale - rende necessaria l'adozione di un nuovo regolamento per i servizi cimiteriali del nostro Comune, in sostituzione del precedente già citato;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 16.07.1992 di pari oggetto, sottoposta a chiarimenti da parte del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 20.8.1992, prot. 3320, e decaduta ai sensi dell'art. 26 comma 3° c. L.R. n. 34 del 14.8.1992;

- Ritenuto di dovere accogliere "in toto" i già citati rilievi del C.R.C. riformulando un nuovo regolamento comunale per i servizi cimiteriali che tenga compiutamente conto di tutte le norme contenute nel Regolamento di Polizia mortuaria - D.P.R. 285/90;

- Visto il parere favorevole del S.I.P. dell'USL n. 35 (ex art. 19 L.R. n. 19/82 e successive modificazioni) che fa parte integrante della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 53 comma 1° della legge 8.6.1990 n. 142;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

- di approvare il nuovo regolamento dei Servizi Cimiteriali del Comune di Russi che, composto di n. 33 articoli, è allegato al presente atto e ne fa parte integrante.

Entra il consigliere Graziani: presenti n. 23.

Il Presidente propone di anticipare la discussione dei punti posti ai numeri 10, 11 e 12 dell'Ordine del Giorno. Il consesso, all'unanimità, esprime parere favorevole.



COMUNE DI RUSSI

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

RUSSI, 1992

REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1	- Competenze	Pag. 3
Art. 2	- Disposizioni Generali	Pag. 3
Art. 3	- Ammissione al Cimitero	Pag. 3
Art. 4	- Diritti e Proventi Cimiteriali	Pag. 4

TITOLO II CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 5	- Rilascio Concessioni	Pag. 5
Art. 6	- Revoca Concessioni	Pag. 5
Art. 7	- Concessioni appezzamenti di terreno per costruzione tombe di famiglia	Pag. 6
Art. 8	- Concessione Loculi e cellette ossario	Pag. 6
Art. 9	- Manutenzione sepolture	Pag. 6
Art. 10	- Diritto d'uso delle sepolture private	Pag. 7
Art. 11	- Spese	Pag. 8
Art. 12	- Retrocessione loculi - ossari - tombe di famiglia, terreni	Pag. 8
Art. 13	- Trasformazione della concessione da perpetua a novantanovenale	Pag. 9
Art. 14	- Facicoli per le sepolture di famiglia	Pag. 9

TITOLO III DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 15	- Autorizzazione costruzioni	Pag. 10
Art. 16	- Termine di esecuzione lavori	Pag. 10
Art. 17	- Modalità di esecuzione lavori	Pag. 10
Art. 18	- Deposito cauzionale	Pag. 11
Art. 19	- Consumo energia elettrica ed acqua	Pag. 11
Art. 20	- Manutenzione Tombe da parte dei privati - Modalità	Pag. 12
Art. 21	- Contorni e lapidi	Pag. 12
Art. 22	- Epigrafi	Pag. 13

TITOLO IV COMPITI DEL PERSONALE

Art. 23	- Compiti dell'Assistente Tecnico ai cimiteri	Pag. 14
Art. 24	- Relazione annuale dell'Assistente Tecnico ai Cimiteri	Pag. 16
Art. 25	- Compiti dei Necrofori - Affossatori	Pag. 16

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26	- Norme di comportamento nei cimiteri	Pag. 18
Art. 27	- Norme per le festività dei defunti	Pag. 18
Art. 28	- Esumazioni e Traslazioni	Pag. 18
Art. 29	- Collocamento provvisorio di salme in	

Art. 30	- loculi di proprietà del Comune Orari di apertura e chiusura dei cimiteri	Pag. 19 Pag. 19
Art. 31	- Disposizione per la sepoltura di salme in Campo Comune	Pag. 20

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32	- Concessioni per sepolture di famiglia e per collettività anteriori al presente Regolamento: Durata e Revoca	Pag. 21
Art. 33	- Abrogazione di precedenti disposizioni	Pag. 21

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Competenze

Il presente Regolamento è compilato in conformità del Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 30/9/90 N.°285).

La manutenzione, l'ordine, e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Il Sindaco esercita inoltre poteri di vigilanza e di controllo, a norma delle vigenti leggi, anche su cimiteri privati e su eventuali sepolture fuori dai cimiteri.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco adotta all'occorrenza le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai predetti fini.

L'organo preposto dell'USL vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Ai sensi del 1° comma dell'art. 52 del D.P.R. 285/90 è istituito il "Servizio di Custodia dei Cimiteri Comunali", il cui responsabile è l'Assistente Tecnico ai Cimiteri che si avvale, per lo svolgimento delle funzioni derivanti, della collaborazione del personale addetto al servizio.

Art. 2 - Disposizioni Generali

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con i cimiteri comunali e con il cimitero parrocchiale di Pezzolo, di proprietà della Curia Vescovile di Forlì.

E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal D.P.R. 285/90.

Ogni operazione compiuta nei cimiteri riguardante le salme è riservata al personale addetto ai cimiteri e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri di cui all'art. 23 del presente regolamento.

Art. 3 - Ammissione nel Cimitero

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune la loro residenza, al momento della morte. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie

o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati - morti, i feti delle persone sopraindicate e con le stesse modalità.

Art. 4 - Diritti e Proventi Cimiteriali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, II° comma, lettera "g", legge 142/90 i Diritti Cimiteriali Comunali sono dovuti specificatamente per le seguenti prestazioni effettuate a cura del personale del Comune:

- a - Inumazioni in campo comune
- b - Tumulazioni in tombe, arcate, loculi, nicchie sia private che di proprietà del Comune
- c - Partenza di salma per altro Comune
- d - Esumazione ordinaria in campo comune
- e - Esumazione straordinaria
- f - Estumulazione per riduzione
- g - Estumulazione c.s. per più salme stessa famiglia
- h - Traslazione di una salma
- i - Traslazioni per più salme della stessa famiglia
- l - Tassa di collocamento provvisorio in loculi di proprietà del Comune

Il pagamento dei diritti per le prestazioni suindicate è dovuto dagli eredi del defunto a prestazione eseguita.

La determinazione degli importi verrà stabilita annualmente con atto della Giunta Comunale, tenuto conto della tipologia degli interventi effettuati, del personale necessario e del tempo impiegato.

TITOLO II

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 5 - Rilascio Concessioni

Il Comune puo' concedere a privati o a Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione o a campi di inumazione individuale, per famiglia e per collettivita'.

La concessione si intende a tempo determinato e la durata viene stabilita in anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Allo scadere della concessione, qualora non esistano richieste di rinnovo degli aventi diritto, il terreno, i manufatti e quant'altro dato in concessione, passeranno in libera disponibilita' del Comune.

Art. 6 - Revoca Concessioni

Le concessioni a tempo determinato possono essere revocate a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previo avviso e previa diffida, quando:

- a - non vengono espressamente rispettate le clausole contrattuali;
- b - non vengono rispettati i termini di esecuzione delle opere;
- c - non vengono osservate tutte le prescrizioni di Legge o Regolamenti cosi emanati o da emanarsi da parte del Comune, della Regione e dello Stato.
- d - non vengono mantenuti i manufatti in stato conveniente e decoroso per incuria o morte degli aventi titolo.

Nel caso di revoca di cui al punto "d" non è dovuto alcun rimborso al concessionario della somma a suo tempo versata per la concessione, ne' compensi di sorta per le opere eseguite.

Pronunciata la revoca, il Comune provvede alla esumazione o estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. Se la mineralizzazione risulta completa i resti sono depositati nell'ossario comunale; se invece non è completa la salma viene inumata in campo comune per il periodo occorrente, dopo di che i resti saranno depositati in apposito ossario.

Le concessioni a tempo determinato eccedente i 99 anni o perpetue, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere

tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 7 - Concessione Appezzamenti di terreno per costruzione tombe di famiglia

Gli appezzamenti di terreno si distinguono in due tipi:

- a - appezzamenti per arcate.
- b - appezzamenti per edicole funerarie con o senza camera sotterranea (se previsti dai piani di utilizzo dei singoli cimiteri).
- c - appezzamenti per tombe con sola camera sotterranea.

La determinazione delle caratteristiche di cui alle lettere a b c sono di competenza dell'Amm. Comunale. Il prezzo si intende a Mq. di superficie occupata, compresa l'area per cunette e marciapiede, e verrà determinato dall'Amm. Com.le con apposito separato atto deliberativo. Per aree relative a cunette /marciapiedi si intendono solo quelle relative al fronte principale e al retro, con esclusione dei prospetti laterali.

Art. 8 - Concessione loculi e cellette ossario

I prezzi delle concessioni dei loculi e delle cellette ossario costruite dal Comune vengono determinati dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo, tenuto conto dei costi di costruzione, della superficie occupata, delle spese di ammortamento mutui e delle spese generali. Anche le concessioni dei loculi e delle cellette ossario si intendono a tempo determinato e la durata viene stabilita in anni 99 (novantanove) salvo rinnovo.

Art. 9 - Manutenzione sepolture

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà, pena la revoca della concessione come indicato nel precedente art. 5. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previo avviso e poi diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni. Per la manutenzione ordinaria dei manufatti e' fatto obbligo ai concessionari di prendere accordi con l'Assistente Tecnico ai Cimiteri circa i tempi e le modalità dei lavori da eseguirsi.

E' fatto divieto ai concessionari di loculi e cellette-ossario di usare prodotti per la pulizia dei loro manufatti (lapidi) che siano corrosivi o che possano in qualche modo danneggiare le altrui lapidi.
In caso di danneggiamento, dovra' essere ripristinato il manufatto danneggiato da parte del colpevole.

Art. 10 - Diritto d'uso delle sepolture private.

Con la Concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del Concessionario ed a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente Concessionario, se trattasi di concessione rilasciata ad ente o comunità, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'Atto di Concessione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/90 la famiglia del Concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta all'infinito ed ai coniugi di questi, salvo particolari limitazioni disposte dal Concessionario stesso.

I requisiti della "convivenza" e della "particolare benemeranza" con la famiglia del Concessionario di cui al 2° comma dell'art. 93 D.P.R. 285/90 devono essere documentati con apposita dichiarazione resa dal concessionario stesso ai sensi della legge 15/68 da presentare al servizio cimiteriale all'atto della sepoltura.

Rimangono escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraspecificati.

In caso di decesso del Concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla Concessione ai sensi del 3° comma del presente articolo sono tenuti a darne comunicazione al Servizio Cimiteriale entro 12 mesi dalla data di decesso, designando uno di essi quale rappresentante della Concessione nei confronti del Comune.

In difetto di designazione di un rappresentante, il Comune provvederà d'ufficio scegliendo tra gli aventi diritto

secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la Concessione, ferma restando la titolarità sulla Concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Art. 11 - Spese

Tutte le spese relative e conseguenti all'atto di concessione sono a carico del concessionario.

Art. 12 - Retrocessione loculi - ossari
tombe di famiglia - terreni

E' facolta' del concessionario, o del suo avente causa, di rinunciare e restituire al Comune le aree o i loculi o gli ossari o le tombe avute in concessione sia temporanea che perpetua ai sensi del vigente regolamento dei Servizi Cimiteriali.

La rinuncia puo' avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate e accolte dall'Amministrazione Comunale.

La retrocessione al Comune avverra' alle seguenti condizioni:
a - per rinuncia a concessioni temporanee o perpetue di loculi od ossari non utilizzati, rimborso dell'70% delle tariffe in vigore alla data della rinuncia (se la rinuncia avviene entro i primi 5 anni). Dopo i 5 anni il rimborso sara' del 40%.

b - per rinuncia come sopra ma utilizzati, rimborso del 25% delle tariffe in vigore alla data della rinuncia; in questo caso i loculi ed ossari vengono riconcessi secondo le tariffe in vigore al momento della richiesta ridotte del 20% in quanto trattasi di una costruzione gia' utilizzata da altri.
c - per rinuncia a concessioni di aree non edificate, nessun rimborso;

d - per rinuncia a concessioni temporanee o perpetue di aree gia' edificate (tombe, arcate, cappelle), rimborso del valore che l'Amministrazione Comunale determinera' a suo giudizio insindacabile, sentito il proprio Ufficio Tecnico competente, che dovra' redigere apposita perizia di stima (valore del terreno alla data della rinuncia più valore della tomba allo stato di fatto). La procedura precedentemente descritta dovra' essere applicata a tutte le tombe (arcate,edicole funerarie e camere sotterranee) sia in concessione temporanea che perpetua,per cui qualsiasi procedura prevista negli atti di concessione e incompatibile con il precedente comma e da ritenersi abrogata.Tali rinuncie sono comunque subordinate alla richiesta di un terzo subentrante,contestuali o già agli atti del Comune. Sono a

carico del rinunciatario tutte le spese sostenute dal Comune per la perizia di stima e quanto altro.
e - per rinuncia a loculi edificati prima dell'anno 1960, o con misure inferiori a mt. 0,70 X 0,50 X 2,10 viene applicato un rimborso del 15% delle tariffe vigenti, mentre la quota stabilita per il nuovo concessionario sarà pari al 45% del prezzo vigente.

Art. 13 - Trasformazione della Concessione da perpetua a novantanovenale.

Qualora nelle sepolture in Concessione Perpetua vengano effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti-loculi iniziali, tale Concessione decade ed alla stessa subentra una nuova Concessione della durata di anni 99 con le modalità di cui all' art. 5 del presente regolamento.

Art. 14 - Fascicoli per le sepolture di famiglia

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'Ufficio Cimiteri, nel quale sono conservati i dati relativi alla Concessione, alla costruzione delle opere, alle tumulazioni ed ogni altro dato inerente.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 15 - Autorizzazione costruzioni

I progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, acquisito il parere di competenza del S.I.P. - U.S.L. 35 e sentita la commissione edilizia. Debbono inoltre essere approvate le modifiche delle sepolture esistenti previa presentazione di regolare progetto.

I lavori di ordinaria manutenzione e le riparazioni, essendo obbligatori, non sono soggetti ad autorizzazione, ma deve esserne dato avviso all'Assistente Tecnico ai Cimiteri, il quale definirà coi concessionari le modalità e i tempi dei lavori.

Art. 16 - Termini di esecuzione lavori

I lavori di costruzione e modifica delle sepolture private dovranno avere inizio entro 6 (sei) mesi dalla data della concessione edilizia e dovranno essere ultimati entro dodici mesi dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per cause di forza maggiore che potranno essere concesse a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

L'inizio dei lavori senza autorizzazione o la mancanza di rispetto dei tempi di esecuzione o l'esecuzione difforme dal progetto approvato comportano automaticamente la revoca della concessione senza alcun rimborso.

Art. 17 - Modalità di esecuzione lavori

Gli esecutori di lavori privati e l'appaltatore hanno la responsabilità completa per eventuali danni recati, nella esecuzione dei lavori, a persone o a cose. Non appena ultimati i lavori dovranno ripristinare l'area occupata dal cantiere e sue adiacenze. I veicoli adibiti a detti lavori potranno entrare nei recinti del Cimitero previo permesso dell'Assistente Tecnico ai Cimiteri e con percorsi segnalati dallo stesso.

I materiali di scavo e di rifiuto debbono essere, di volta in volta, trasportati nel luogo indicato dall'Assistente Tecnico ai Cimiteri, e quindi smaltiti in discarica autorizzata. Gli esecutori dei lavori privati e l'appaltatore hanno l'obbligo di presentare all'Assistente Tecnico ai Cimiteri -

prima di iniziare i lavori - i certificati di autorizzazione agli stessi; inoltre hanno l'obbligo di prendere accordi con l'Assistente Tecnico circa la data di inizio lavori. E' fatto divieto di iniziare qualsiasi lavoro sia di costruzione che di manutenzione fra le date seguenti: 15 ottobre - 4 novembre. Questo per permettere al personale dei Cimiteri una regolare manutenzione in vista delle festività dei defunti e al pubblico un sereno approccio coi cimiteri.

Art. 18 - Deposito cauzionale

Per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli e per l'occupazione di suolo pubblico nei cimiteri con materiale od altro da usarsi per la costruzione o riparazione di tombe per conto di privati, del Comune, monumenti o quant'altro, l'Amministrazione Comunale può chiedere all'impresa esecutrice un deposito cauzionale non superiore al 5% del valore presunto dell'intervento da stabilirsi dal responsabile del procedimento (ex legge 241/90). Tale deposito verrà restituito al termine dei lavori purchè questi siano svolti nei termini prescritti e non siano accertati danni. In questo ultimo caso verrà valutata l'entità del danno e stabilito l'ammontare dovuto, determinato dal competente Ufficio LL.PP.

Art. 19 - Consumo energia elettrica e acqua di acquedotto

Per il consumo di energia elettrica sia monofase che trifase e per il consumo di acqua dell'acquedotto per la costruzione di qualsiasi sepoltura, qualora il costruttore non provveda altrimenti, può essere consentito l'allaccio provvisorio ai contatori comunali dietro il versamento di una somma forfaitizzata da deliberare con atto di Giunta Comunale sulla base dei seguenti parametri:

- a) per lavori ultimati entro 3 gg. dal loro inizio
- b) " " " " 6 gg. dal loro inizio
- c) " " " " 15 gg. dal loro inizio
- d) " " " " 30 gg. dal loro inizio
- e) " " " " 45 gg. dal loro inizio
- f) " " " " 60 gg. dal loro inizio

Tutte le tariffe si intendono al netto di I.V.A. e l'Amministrazione si riserva con apposito atto deliberativo di variarle in più o in meno. Chi usufruirà di tali servizi

dovrà effettuare a proprie spese tutte le opere di allaccio, avendo cura di eseguire le opere elettriche secondo le norme C.E.I. in vigore, di utilizzare macchine collaudate e omologate, di segnalare preventivamente al Comune la potenza delle macchine che verranno installate, di allacciarsi esclusivamente subito a valle del magnetotermico-differenziale nelle apposite prese installate dal Comune, di demolire ogni opera di presa quando i lavori saranno ultimati, di tenere indenne per iscritto l'Amministrazione da qualsiasi danno e responsabilità dovuti alla realizzazione dell'allaccio. Per lavori aventi una durata di oltre 60 giorni, l'energia elettrica e l'acqua verranno fornite la prima previo allaccio ENEL e la seconda previo allaccio con contattore.

Art. 20 - Manutenzione tombe da parte dei privati - modalità

E' vietato alterare con vernice o altro materiale le superfici dei pavimenti sotto le arcate o delle tombe con camera sotterranea. E' consentito l'uso di cera incolore. Le installazioni di piante ornamentali, vasi, quadri, effigi, nelle sepolture private a carattere permanente, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Assistente Tecnico ai Cimiteri nel rispetto del decoro del cimitero stesso.

Il collocamento di vasi, quadri, corone, o quant'altro, in occasione della commemorazione dei defunti o di altre commemorazioni deve essere fatto senza che venga limitato lo spazio riservato al passaggio pubblico.

E' consentito coltivare le piante ornamentali sopra le fosse purché dette piante non assumano eccessive dimensioni e comunque non escano dal perimetro della tomba.

Qualora le corone o altri ornamenti posti sulle fosse o sulle tombe private siano deteriorate al punto da nuocere al decoro del cimitero, l'Assistente Tecnico provvederà, senza alcun preavviso, alla rimozione immediata.

Art. 21 - Contorni e lapidi

I contorni delle fosse non devono superare le dimensioni di mt. 1,80 (lung.) X 0,70 (largh.) X 0,14 (zoccolo) X 1,10 (alt.)
Il materiale di costruzione deve essere il seguente:
- granito - marmo - travertino - pietra serena.
I familiari potranno scegliere fra questi 4 tipi di

materiale, fermo restando che sia la lapide che lo zoccolo devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore.

Per la concessione della posa in opera dei contorni nelle fosse comunali non si dà autorizzazione se non dopo 6 mesi dalle inumazioni, per permettere l'assestamento del terreno. Le lapidi, croci, contorni o altri segni posti sulle fosse, saranno demoliti all'atto dell'esumazione, escluse le lapidi di interesse storico, che verranno conservate in apposito locale del cimitero.

. Quelli risultanti in buono stato di conservazione, saranno conservati dall'Amministrazione Comunale e posti nel deposito del Cimitero per essere consegnati gratuitamente, previa domanda, a persone indigenti per il riutilizzo.

Art. 22 - Epigrafi

Le iscrizioni sulle lapidi dovranno limitarsi ai soli dati anagrafici del defunto: nome, cognome, data di nascita e di morte, con lettere in bronzo o di altro materiale del tipo indicato e scelto dall'Amministrazione Comunale. Qualora i famigliari richiedano una diversa iscrizione, questa dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune.

Sono consentite le lettere in acciaio solo nel caso in cui anche tutte le altre della stessa tomba siano in acciaio. E' vietato apporre lettere in bronzo in una lapide tombale che abbia lettere incise. Ogni altra epigrafe diretta a conservare o ad esaltare il ricordo di un defunto sarà consentita solo a giudizio insindacabile della Giunta Comunale. E' vietato apporre sulle lapidi dati o fotografie di persone ancora viventi.

TITOLO IV

COMPITI DEL PERSONALE

Art. 23 - Compiti dell'Assistente Tecnico
ai Cimiteri.

All'Assistente Tecnico ai Cimiteri, oltre a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1 del presente regolamento sono demandati i seguenti compiti, avvalendosi della collaborazione del personale addetto al servizio:

a) ritirare l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dal competente Ufficio di Stato Civile.

b) annotare giornalmente in apposito registro - in doppio esemplare - :

- 1 - le inumazioni che vengono eseguite con tutti i dati anagrafici risultanti dalle autorizzazioni alla sepoltura, il numero del cippo e della targhetta;
- 2 - i dati anagrafici delle persone che vengono tumulate, precisando il numero dell'arcata, del colombaio, del tombino, delle fosse e delle aiuole;
- 3 - le generalità delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo del deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono trasportati, se fuori del cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'autorità preposta;
- 4 - qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, traslazione di salme e di resti mortali;
- 5 - i registri indicati sopra devono essere esibiti all'autorità di controllo ogni qualvolta che questa ne faccia richiesta. Un esemplare dei registri deve essere conservato presso l'Ufficio Cimiteriale, l'altro presso l'archivio comunale.

c) curare che ad ogni inumazione in campo comune corrisponda l'installazione di un cippo portante un numero progressivo;

d) impedire che nel Cimitero vengano introdotti oggetti estranei alla natura e serietà del luogo;

e) impedire che vengano asportati fusti di corone, fiori, resti di indumenti e di feretri ricavati dalle esumazioni ed estumulazioni, in quanto dovranno essere accuratamente raccolti e, una volta depositati negli appositi cassoni, portati in discarica secondo le norme di legge;

- f) provvedere al l'apertura e alla chiusura delle porte d'accesso al cimitero avendo cura di suonare la campana almeno 10 minuti prima dell'ora stabilita al fine di permettere al pubblico di uscire in tempo;
- g) riferire immediatamente agli Uffici preposti circa eventuali deficienze che si riscontrino nelle tombe costruite a cura del Comune, nei vialetti, negli impianti di illuminazione ed a quant'altro di competenza dei predetti;
- h) fare rimuovere i fiori deposti sulle sepolture quando comincino ad avvizzire;
- i) fornire, a richiesta del pubblico, tutte le indicazioni e le notizie concernenti le sepolture;
- l) non permettere che venga praticata l'autopsia ad una salma senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dall'Autorita' Giudiziaria;
- m) impedire che nel Cimitero vengano introdotti cani od altri animali;
- n) disporre per la pulizia della Camera Mortuaria, di quella riservata alle autopsie e dei servizi igienici disponendo all'occorrenza, la disifezione dei locali. Al S.I.P. - USL f% compete la valutazione della idoneità dei prodotti usati e la vigilanza sulle operazioni di disinfezione.
- o) è respons. di attrezzi, mobili e materiali a lui consegnati
- p) essere a perfetta conoscenza delle varie disposizioni, m di carattere cimiteriale, al fine di applicarle e farle applicare;
- q) riferire al Sindaco circa eventuali inadempienze, irregolarita' o qualsiasi forma di indisciplina cui incorre il personale adibito ai Servizi Cimiteriali;
- r) e' responsabile del buon andamento del Cimitero ed a lui spetta quindi impartire al personale addetto tutte le disposizioni che riterra' opportune affinche' il servizio venga svolto con la massima cura e diligenza e comunque in ottemperanza alle disposizioni vigenti ed in modo da non dare adito a lamentele da parte del pubblico;
- s) fare avvertire qualche giorno prima i familiari circa la data e l'ora in cui verra' effettuata l'esumazione ordinaria della salma del loro congiunto;
- t) collocare nei campi di inumazione, almeno 3 mesi prima, dei cartelli ben visibili comunicanti l'approssimativo periodo delle esumazioni;
- u) trattenere i resti mortali ricavati dalle esumazioni ordinarie - i cui parenti non abbiano presenziato all'esumazione - per un periodo di anni 3 (tre) in cassette di zinco recanti le generalità dei defunti. Tali cassette devono essere depositate in locali di proprietà del Comune. Al termine di tale periodo, se i famigliari non ne hanno fatto richiesta, i resti devono essere deposti nell'ossario comune.
- v) denunciare all'Autorita' Sanitaria Locale qualsiasi inconveniente che si verifichi nel Cimitero;

z) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dei beni culturali e delle opere d'arte esistenti nei cimiteri.

Art. 24 - Relazione annuale dell'Assistente
Tecnico ai Cimiteri

L'Assistente Tecnico ai Cimiteri dovrà fare annualmente una relazione scritta e inviarla all'Amministrazione Comunale. In tale relazione dovrà specificare la situazione del Servizio Cimiteriale (personale, cimiteri, rapporto con l'utenza ecc.) proponendo adeguate soluzioni per un sempre miglior funzionamento del servizio.

Art. 25 - Compiti dei Necrofori - Affossatori

Ai necrofori - affossatori sono demandati i seguenti compiti e debbono attenersi a quanto appresso:

- a) obbligo di vestire e sistemare nella cassa, se richiesto, le salme di persone iscritte nell'elenco dei poveri che sono decedute nelle proprie abitazioni;
- b) provvedere a scavare le fosse per le inumazioni ed effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni, le riduzioni ecc.;
- c) attendere alla pulizia sotto i loggiati di proprietà del Comune, nei campi comuni, nei viali, provvedendo a mantenere tagliata l'erba e curati i prati;
- d) provvedere col massimo riguardo e precauzione nel calzare i feretri nelle fosse, nel coprirli con la terra e nel deporli nei loculi. Durante le predette operazioni, per un doveroso rispetto verso la salma ed i parenti, debbono parlare lo stretto necessario e, comunque, sottovoce;
- e) durante le operazioni, sia nel Cimitero che nelle case private, debbono sempre indossare i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo inoltre a disinfettarsi accuratamente. Durante qualsiasi operazione in cui si abbia un contatto con casse e resti mortali, e' fatto obbligo di usare i guanti;
- f) tenere in massima cura tutti gli attrezzi avuti in dotazione per l'adempimento delle varie operazioni cimiteriali;
- g) non possono, nella maniera piu' assoluta, appropriarsi di cose appartenenti alle salme e comunque collocate nei feretri dai familiari. La non osservanza di quanto sopra verra' segnalata all'Amministrazione Comunale, la quale, se del caso, rendera' edotta l'Autorita' Giudiziaria per i provvedimenti di legge;
- h) debbono inoltre svolgere tutte quelle mansioni che

PAG. 17

l'Assistente Tecnico ai Cimiteri e l'Ufficio di Polizia Mortuaria, per un sempre miglior funzionamento del Servizio, ritengono opportuno affidare loro;

i) e' fatto divieto ai necrofori di fare operazioni sul cadavere tendenti alla sua riduzione forzata durante le esumazioni e traslazioni ed estumulazioni. Tale reato e' infatti punibile a norma di legge (vilipendio di cadavere).

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26 - Norme di comportamento nei cimiteri

Nei Cimiteri e' vietato ogni atto o comportamento irriverente e comunque incompatibile con il sacro luogo, ed in specie:

- a) consumare cibi, tenere contegno chiassoso;
- b) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, arbusti, ricordi ecc.;
- c) gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi recipienti;
- d) appendere indumenti od altri oggetti sulle tombe;
- e) accumulare verde sui tumuli;
- f) sedere sulle tombe, calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
- g) assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla propria famiglia senza autorizzazione dell' Assistente Tecnico ai Cimiteri.
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- i) effettuare l'accattonaggio entro e nelle immediate adiacenze.

Il personale addetto ai servizi cimiteriali e' tenuto a fare osservare scrupolosamente quanto sopra ed a segnalare immediatamente al Sindaco i trasgressori, che verranno perseguiti secondo le leggi in vigore.

Art. 27 - Norme per le festività dei defunti

I lavori di manutenzione alle costruzioni cimiteriali e ai cippi e contorni da inumazione devono fermarsi in occasione delle festività dei defunti e precisamente dal 22 ottobre al 4 novembre.

Inoltre nessun lavoro edilizio puo' incominciare oltre il 15 Ottobre.

Anche i lavori di pulizia alle tombe seminterrate ed alle arcate dovranno terminare entro il giorno 25 ottobre.

In occasione della festività dei defunti il cimitero non osservera' la chiusura settimanale del lunedì a partire dal 20 ottobre.

Art. 28 - Esumazioni e Traslazioni

Le traslazioni da una tomba all'altra possono effettuarsi in ogni mese dell'anno, previo accordo con il coordinatore

sanitario dell'U.S.L.

Le esumazioni ordinarie possono effettuarsi invece solo dal mese di settembre al mese di maggio compresi.

I familiari i quali ritengano che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendano recuperare debbono avvertire l'Assistente Tecnico ai Cimiteri in merito e trovarsi presenti durante le operazioni di sterro e di raccolta dei resti mortali.

Qualora detti oggetti non vengano richiesti, dovranno seguire i resti mortali qualora vengano tumulati. Saranno invece consegnati all'economo Comunale qualora i predetti resti vengano destinati all'ossario comune.

E' consentito il trasferimento nell'ossario comune di resti mortali appartenenti a salme gia' tumulate in tombe di famiglia o in loculi costruiti a cura del Comune.

Art. 29 - Collocamento provvisorio di salme in loculi di proprietà del Comune.

In casi particolari e' concesso alle famiglie di collocare temporaneamente il proprio defunto in loculi di proprietà del Comune. Tali casi, vagliati accuratamente dall'Assistente Tecnico ai Cimiteri, vanno registrati in apposito registro. Il Comune ha facoltà in ogni momento di richiedere la messa a disposizione del loculo occupato.

Per tale prestito, che non potrà superare la durata di anni 1 (uno), e' previsto un diritto fisso di cui all'art. 4 lettera "1" del presente Regolamento.

Art. 30 - Orario di apertura e chiusura dei cimiteri comunali

Gli orari di apertura e di chiusura dei Cimiteri del Comune sono regolati da apposita delibera della Giunta Municipale, sentito il parere dell'ufficio competente.

I Cimiteri possono restare chiusi in casi eccezionali e cioè:

- a) in caso di grave situazione igienico-sanitaria che pregiudichi la salute dei visitatori;
- b) in caso di grave maltempo o catastrofe naturale. La chiusura deve in ogni caso essere limitata allo stretto tempo necessario per riportare il Cimitero all'uso degli operatori e dell'utenza.

Art. 31 - Disposizione per la sepoltura delle
salme in campo comune

Le fosse per inumazione, scavate singolarmente secondo
necessita', non devono essere distinte in campi separati per
sesso. In nessun caso i familiari delle salme destinate alla
inumazione possono scegliere la posizione della fossa.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 - Concessioni per sepolture di
famiglie e per collettività
anteriori al presente regolamento

Le sepolture di famiglia e per collettività anteriori al presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, rilasciate con regolare atto di Concessione conservano la durata stabilita nei rispettivi atti di Concessione, conformi alle norme del Regolamento Generale e Comunale in vigore all'atto di Concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate a mente di quanto disposto dal 4° comma dell'art 6 del presente Regolamento. Restano inoltre acquisiti i diritti d'uso delle sepolture private relativi a Concessioni rilasciate in base al precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 33 - Abrogazione di precedenti
disposizioni.

Il presente Regolamento Comunale regola l'intera materia; si intendono pertanto abrogate le disposizioni contenute nel Regolamento precedente, approvato con deliberazione del C.C. n. 202 del 2/8/77, e successive modificazioni. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/90 e nel T.U. leggi sanitarie n. 1265/1934 e successive modificazioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE ^{G.M.} 162 DEL 28/12/92
C.C.

PARERE EX ART. 53 LEGGE 142 DEL 8.06.1990 RELATIVAMENTE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione del nuovo Regolamento
dei Servizi Cimiteriali del Comune di Russi-Revoca deliberazione CC n. 202 del
2/8/1977 avente per oggetto "Adozione nuovo regolamento per i Servizi Cimiteriali
e successive modificazioni.

=====

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA da parte del Responsabile
del Servizio _____

PARERE FAVOREVOLE

Russi, 21/12/1992 _____
il Responsabile del Servizio
IL CAPO SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Maria Rosa Vanicelli
Russi, _____ Visto: IL CAPO SETTORE

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE da parte del Responsabile
di Ragioneria _____

FIRMATO

Russi, _____

SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' DA PARTE DEL SEGRETARIO
COMUNALE _____

Parere favorevole

Russi, 22-12-92 _____

=====

* INDICARE SE TRATTASI DI PARERE FAVOREVOLE O CONTRARIO E IN
TAL CASO PRECISARE LE MOTIVAZIONI
Parere.wee



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 42

ORIGINALE

Prot. n. 5940/2009

TRASMESSA: ai CAPIGRUPPO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

seduta del 20 APRILE 2009

Adunanza in prima convocazione

Oggetto:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI RUSSI
APPROVATO CON DELIBERA 152 DEL 28/12/1992**

L'anno DUEMILANOVE (2009) questo giorno VENTI (20) del mese di APRILE alle ore 19:30 in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze;

In seguito a determinazione del Sindaco ed ad avvisi scritti notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, si è adunato il Consiglio Comunale.
Fatto l'appello, risultano presenti:

BENTINI PIERGIORGIO.....S	RAVA PAOLO.....S
CAVALLO REMO.....S	RICCI MAURO.....S
CELLINI ANGELO.....S	SALVATORI ALESSANDRO.....S
CIGNANI BRUNO.....S	STANGHELLINI EVO.....N
CONTI GIULIANA.....S	TURA DANIELE.....S
ERRANI ERO FRANCO.....S	VENTURI MORENA.....N
ERRANI LAURA.....S	VICCHI VITTORIO.....S
GALLEGATI GIANCARLO.....S	ZACCHERINI LUIGI.....S
MASTROLUCA ANTONIO.....N	VANICELLI PIETRO.....S
MEINARDI EMANUELE.....S	CIGNANI GIORDANO.....S
MORFINO RICCARDO WALTER..S	

Sono inoltre presenti i Signori Assessori:

BOSI ENZO.....S	PASI FABIO.....S
CASTELLARI GIANLUIGI.....S	SILVESTRI MARIO.....S
DONATI PAOLO.....S	TANESINI DANIELE.....S
FACCHINI MARIA GIOVANNA.....N	

non facenti parte del Consiglio Comunale (art. 32 dello Statuto Comunale).

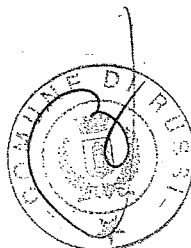
Assume la presidenza il Sig. VANICELLI PIETRO - Sindaco, assistito dal Segretario Generale D.SSA ANNA MARIA DELLACASA BELLINGEGNI.

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle votazioni, i Signori Consiglieri:

1) CELLINI ANGELO 2) MEINARDI EMANUELE 3) ZACCHERINI LUIGI

Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.



OGGETTO N. 11 : MODIFICA AL REGOLAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL
COMUNE DI RUSSI APPROVATO CON DELIBERA 152 DEL 28/12/1992

Il Sindaco illustra e mette ai voti la proposta di delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata l'allegata proposta delibera relativa all'oggetto;

Visti i pareri di cui all' Art. 49, comma 1, D.L.vo 18/8/200 n.267;

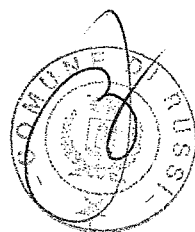
A seguito di votazione unanime resa in forma palese che dà il seguente risultato: presenti n.18 ,
favorevoli n.18;

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto.

Allegati:

- Proposta/pareri;
- Allegato A;



L'Assessore Tanesini illustra la seguente proposta di delibera:

Oggetto: Modifica del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Russi approvato con delibera n. 152/1992.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che con deliberazione Consiglio Comunale n. 152 del 28/12/1992 è stato approvato il Regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Russi ;

che nel citato regolamento in esecuzione di quanto previsto all'art. 50 del D. P. R. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) è previsto all'art. 3 che possano essere inumate nel campo comune le persone che sono morte nel comune di Russi o che vi risiedono al momento della morte;

che è stato richiesto al comune, da parte di alcuni cittadini, di poter rendere possibile la sepoltura in campo comune anche di persone non in possesso dei requisiti citati quali ad esempio persone nate nel comune di Russi ma residenti e decedute in altro comune oppure persone decedute che hanno risieduto nel comune solo per certo periodo di tempo , oppure figli deceduti i o genitori deceduti di persone residente nel comune;

considerato che tale richiesta, motivata dalla volontà da parte di queste persone di mantenere anche dopo la morte un legame con il Comune nel quale o sono nate o vi hanno trascorso un periodo della loro vita, si ritiene meritevole di considerazione;

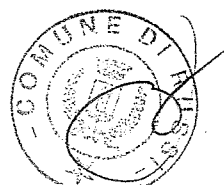
dato atto che è altresì importante poter garantire, alle persone che risiedono nel comune di Russi la possibilità di seppellire, mediante inumazione, i propri figli o i genitori che non siano deceduti o non siano stati residenti nel Comune di Russi;

considerato che per poter consentire l'inumazione fuori dai casi previsti dalla legge si può ricorrere alla concessione onerosa a privati di una porzione di terreno del campo comune così come stabilito dall'art. 90 del D.P.R. 285/1990 e dall'art. 5 del citato regolamento dei servizi cimiteriali;

ritenuto pertanto di modificare l'attuale regolamento di polizia mortuaria prevedendo l'inumazione in campo comune, previa concessione del terreno, di persone decedute nate e non residenti nel Comune, di persone decedute che hanno risieduto per un periodo di tempo nel comune, dei figli deceduti di genitori residenti nel comune, dei genitori deceduti di figli residenti nel comune e infine delle persone decedute che hanno avuto con il Comune di Russi un chiaro legame affettivo riconosciuto dall'amministrazione comunale;

che per quanto riguarda la concessione di una porzione di terreno del campo comune si propone di prevedere che non vi possa essere scelta del luogo ove ubicare la fossa ma debba avere soluzione di continuità con le inumazioni precedenti ed inoltre che la durata sia fissata in anni 12 in modo da consentire di procedere all'esumazioni contemporanea di tutti i cadaveri decorsi i termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti e attualmente pari a un decennio;

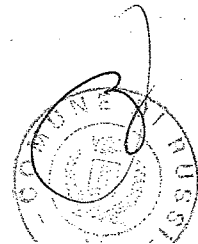
che per quanto riguarda la determinazione della tariffa di concessione del terreno provvederà la giunta con apposito atto deliberativo;



DELIBERA

Di apportare all'art. 3 e 5 del Regolamento dei servizi cimiteriali, approvato con delibera Consiglio Comunale n. 152 del 28/12/1992 le modifiche indicate nell'allegato " A" parte integrante e sostanziale del presente atto;

di dare atto che, conseguentemente il vigente regolamento dei servizi cimiteriali , risulta modificato secondo l'unito allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto.



Versione attuale

Art. 3 - Ammissione al Cimitero

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune la loro residenza, al momento della morte.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati - morti, i feti delle persone sopraindicate e con le stesse modalità

Nuova versione

Art. 3 - Ammissione al Cimitero

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e inumate senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune la loro residenza, al momento della morte.
- b) **di persone decedute nate e non residenti nel Comune, di persone decedute che hanno risieduto per un periodo di tempo nel comune, dei figli deceduti di genitori residenti nel comune, dei genitori deceduti di figli residenti nel comune e infine delle persone decedute che hanno avuto con il Comune di Russi un chiaro legame affettivo riconosciuto dall'amministrazione comunale. Questo tipo di inumazione è subordinato alla concessione del terreno secondo le modalità indicate al successivo art. 5.**
- c) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o comunque aventi diritto su sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ceneri, i nati - morti, i feti delle persone sopraindicate e con le stesse modalità.

Attuale versione

Art. 5 - Rilascio Concessioni

Il Comune può concedere a privati o a Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e per collettività.

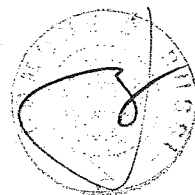
La concessione si intende a tempo determinato e la durata viene stabilita in anni 99 novantanove) salvo rinnovo.

Allo scadere della concessione, qualora non esistano richieste di rinnovo degli aventi diritto, il terreno, i manufatti e quant'altro dato in concessione, passeranno in libera disponibilità del Comune.

Nuova Versione

Art. 5 - Rilascio Concessioni

Il Comune può concedere a privati o a Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglia e per collettività.

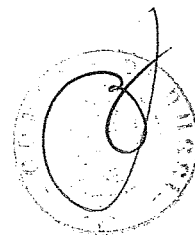


La concessione si intende a tempo determinato e la durata viene stabilita in anni 99 novantanove) salvo rinnovo.

Allo scadere della concessione, qualora non esistano richieste di rinnovo degli aventi diritto, il terreno, i manufatti e quant'altro dato in concessione, passeranno in libera disponibilità del Comune.

Per le inumazioni di cui all'art. 3 lettera "b", il Comune può concedere a privati l'uso di aree per inumazione; tali concessioni devono:

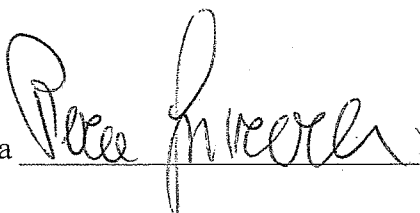
- 1) avere una superficie di m. 0,80 x m. 2,20;
- 2) avere una durata di anni 12 non rinnovabile;
- 3) avere un costo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.
- 4) essere ubicate nel campo comune destinato alle correnti inumazioni e seguire la non soluzione di continuità con le preesistenti fosse. E' fatto divieto al concessionario di scegliere l'ubicazione della fossa.



OGGETTO: Modifica del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Russi approvato con delibera n. 152 del 28/12/1992

PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000

Russi,

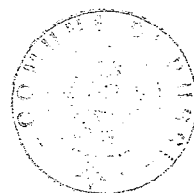
Firma 

Settore Ragioneria

REGOLARITA' CONTABILE
PARERE FAVOREVOLE

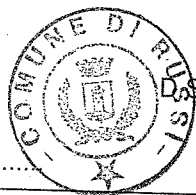
Russi, _____

Firma _____



Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
SINDACO - VANICELLI PIETRO



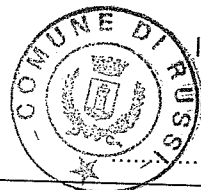
IL SEGRETARIO GENERALE
D.SSA ANNA MARIA DELLACASA BELLINGEGLI

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta **che la presente deliberazione:**

- ☒ È stata affissa all'**Albo Pretorio** del Comune di Russi per 15 giorni consecutivi dal 26/05/2009 con pubblicazione n. _____;
- ☐ È stata comunicata alla **Prefettura di Ravenna** con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- ☐ È stata trasmessa al **Co.Re.Co.** per il controllo con comunicazione in prot. n. _____ in data _____;
- ☐ su richiesta dei Sigg. Consiglieri;
☐ su richiesta del Prefetto.
- ☐ È stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
- ☐ È divenuta **esecutiva** a far data dal giorno _____;
- ☐ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
☐ avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità in seduta del provv. n. _____.

Russi, li _____



IL SEGRETARIO GENERALE